


COMUNE DI SOLOFRA

SOCIETA' PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI IDRICI



Articolo 1- DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 113, lett. F) del d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dell'art. dello Statuto del Comune di Solofra, una Societa' per azioni a partecipazione comunale maggioritaria, denominata "CODISO S.p.A.", di seguito menzionata come "Societa'".

Articolo 2- SEDE

1) La Societa' ha sede legale in Solofra (AV), alla Via Carpinsano

2) La Societa', con delibera assembleare in sede ordinaria, potra' istituire e/o sopprimere uffici e sedi di rappresentanza in altri Comuni, purché nel territorio nazionale, ai sensi di legge.

3) Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Societa', e quello risultante dal Libro dei Soci; in mancanza si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso la Sede Sociale.

Articolo 3- DURATA

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (Duemilacinquant), salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 4- OGGETTO SOCIALE

1) Costituiscono oggetto della Societa', in conformita' alla legislazione vigente, la gestione integrata delle risorse idriche nell'ambito comunale, con specifico riferimento agli interventi di progettazione, costruzione, manutenzione, organizzazione, riordino dei servizi ed impianti di gestione dei servizi idrici di collettamento, fognatura, depurazione delle acque e dei fanghi, provenienti dagli stabilimenti concianti o da altri complessi produttivi, nonche' da insediamenti urbani.

2) La Societa' potra' inoltre compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili per il buon raggiungimento delle finalita' proposte, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui, l'assunzione diretta ed indiretta di interessenze e partecipazioni in altre Societa' o imprese aventi oggetto sociale analogo, affine, connesso o complementare al proprio, con esclusione del rilascio di garanzie di qualsiasi genere nell'interesse di terzi, e comunque nell'osservanza della legge n° 197/1991.

3) La Societa' uniforma la propria attivita' ai principi dell'economia di mercato e pertanto dovra' operare secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia.

Articolo-5- CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale è di Euro € 160.000 (centosessantamila), suddiviso in 1.600 (millescento) azioni ordinaria da Euro € 100 (cento) nominali ciascuna, di cui n° 816 (ottocentosedici) di categoria A e n° 782 (settecentotantadue) di categoria B.

2) Le azioni sono suddivise in due categorie, delle quali la prima (azioni di categoria "A") dovrà comprendere il 51% del capitale ed è riservata al Comune di Solofra; la seconda (azioni di categoria "B"), comprendenti il 49% delle azioni del capitale, riservata ai soci privati al Consorzio Solofra Depurazione.

3) Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

4) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo-6- DIRITTO DI PRELAZIONE DEI SOCI

1) La cessione delle azioni ordinarie di categoria "B" è soggetta al diritto di prelazione degli altri soci in ragione dell'ammontare di quelle da loro possedute.

2) Al fine di esercitare il diritto di prelazione, il socio che intende procedere alla cessione dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci, iscritti nel libro dei soci, con lettera raccomandata a.r., specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

3) I soci avranno trenta giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata a.r. che dovrà riguardare in tutto o in parte le azioni poste in vendita. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota, solo e soltanto, nei modi e nelle forme di cui all'offerta di prelazione inviata ai restanti soci.

Articolo-7- TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

4) La collocazione sul mercato dei titoli azionari dei quali sono proprietari gli azionisti di categoria "B", dovrà avvenire, previa procedura di evidenza pubblica, ai sensi di legge.

2) Le azioni ed i relativi diritti di godimento, non possono essere costituiti in pegno o in usufrutto a favore di terzi.


Articolo-8- AUMENTO DI CAPITALE

In sede di aumento di capitale, gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari nel rispetto della suddivisione del capitale sociale di cui al precedente articolo 5, ed in conformità all'iscrizione nel libro dei soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Articolo-9- OBBLIGAZIONI

1) La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, comprese le obbligazioni convertibili, nei limiti e con le modalità di legge.

2) La società ha facoltà di raccogliere mezzi finanziari tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso ai soci, con le modalità ed in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 1° settembre 1993, n° 385, e dell'art. 1 della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994, e successive integrazioni e modificazioni.



Articolo -10- ASSEMBLEA

1) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligando tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, e comunque in Italia.

3) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le modalità stabilite dagli articoli 2363 e ss. C.C.

4) Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

5) L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato a mezzo di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale a norma di legge, nonché a mezzo di comunicazione con raccomandata a.r. spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno, cinque giorni antecedenti la data di spedizione degli avvisi.

6) Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'art. 2366 c.c.

Articolo -11- PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza da persona eletta dall'Assemblea stessa.

2) Qualora il verbale non sia redatto da un notaio, la redazione dello stesso è rimessa al Presidente, in ciò assistito da un Segretario, anche non azionista o amministratore, nominato dall'Assemblea su proposta dello stesso Presidente. Qualora, poi, il Presidente lo ritenga opportuno, ha facoltà di nominare due scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti.

3) Le deliberazioni dell'Assemblea devono sempre risultare da verbale scritto e firmato sia dal Presidente che dal Segretario.

Articolo -12- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1) L'intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 del Codice Civile e dall'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n° 1745.

2) Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, purché designato con delega scritta, salvi i divieti e le esclusioni previste dalle leggi vigenti.

3) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

- 1) Al Presidente è data facoltà di esercitare, a firma congiunta con l'Amministratore Delegato, i poteri propri del Consiglio, inclusi la nomina ed il licenziamento dei dipendenti aventi qualifica di Dirigenti.
- 2) La predetta facoltà è esclusa nei seguenti casi, tutti di pertinenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione o, per quanto di sua competenza, dall'Amministratore Delegato:
 - ✓ poteri spettanti all'Amministratore Delegato;
 - ✓ poteri che per legge devono essere esercitati dal Consiglio;
 - ✓ l'assunzione di partecipazioni sociali;
 - ✓ l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
 - ✓ la concessione di ipoteche sui beni della società.

Articolo -16- POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se previsto il Vicepresidente, è nominato dall'Assemblea dei soci Su indicazione della parte pubblica del Capitale sociale (Comune di Solofra).

Articolo -15- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


- 1) La società è amministrata da un consiglio di Amministrazione, composto da nove membri.
- 2) Il Comune di Solofra provvederà alla nomina di cinque membri del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui allo Statuto comunale.
- 3) Il Consorzio Solofra Depurazione Provvederà alla nomina dei restanti quattro membri del Consiglio di Amministrazione, scegliendoli tra i soci facenti parte dello stesso consorzio, con le modalità di cui allo Statuto vigente dello stesso.

Articolo -14- AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci titolari di almeno 2/3 del capitale sociale; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci titolari di almeno il 60% del capitale sociale.
- 2) Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria, regolarmente costituita, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta.
- 3) Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non chieda la votazione per appello nominale.
- 4) L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, se vi partecipa un numero di soci titolari del 75% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.
- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei soci presenti non chieda la votazione per appello nominale.

Articolo -13- COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA-DELIBERAZIONI

- 1) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se vi partecipa un numero di soci titolari del 75% del capitale sociale, in seconda convocazione con la partecipazione dei soci titolari del 51%.



- 1) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e/o dallo Statuto.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza al disposto dell'art. 2381 c.c., ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente, al Vicepresidente ed all'Amministratore Delegato, determinando, altresì, i limiti della stessa delega.
- 3) Le cariche del Presidente, Vicepresidente, ed Amministratore Delegato, non sono cumulabili.

Articolo -19- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, qualora, nel corso dell'esercizio, venga meno la maggioranza dei Consiglieri.
- 3) In tutti i casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione si applica il disposto dell'art. 2386, 4 c., del Codice Civile.

Articolo -18- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1)
 - ✓ Poteri non delegabili a norma di legge;
 - ✓ Acquisto, vendita, permuta di immobili o di diritti reali immobiliari;
 - ✓ Assunzioni di partecipazioni sociali di qualsiasi specie;
 - ✓ Concessione di fidejussioni da parte della società;
 - ✓ Promuovere azioni giudiziarie diverse da quelle cautelari ed esecutive, in qualsiasi sede anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati ed arbitri;
 - ✓ Discutere, accettare, rifiutare concordati sia giudiziali che extragiudiziali;
 - ✓ Stipulare transazioni, chiedere accertamenti e perizie ed accettarne o rifiutarne le risultanze;
 - ✓ Stipulare accordi collettivi di lavoro;
- 2) All'Amministratore sono delegate tutte le attribuzioni ed i poteri nell'ambito dell'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della società.
- 3) Non rientrano nella suddetta delega i seguenti casi:
 - ✓ Poteri non delegabili a norma di legge;
 - ✓ Poteri non delegabili a norma di legge;

- 1) L'assemblea dei soci nomina l'Amministratore Delegato, su indicazione dei soci privati, titolari delle azioni ordinarie di categoria "B" (Consorzio Solofra Depurazione).

Articolo -17- POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

4) Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo -20- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con raccomandata A/R, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telex da inviare almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco effettivo.

2) Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno ogni due mesi al fine di poter relazionare periodicamente sullo svolgimento delle attività sociali.

3) Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale.

4) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice presidente o, in assenza di questi, dall'Amministratore Delegato o, infine, dall'Amministratore più anziano in carica; tra gli Amministratori di pari anzianità in carica prevale quello più anziano di età. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questa condizione, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

6) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza dei Consiglieri presenti e, in caso di parità, prevale il voto cui accede chi presiede.

7) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciati estratti o copie ai sensi di legge.


8) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Presidente e per l'Amministratore Delegato, spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un compenso annuo fisso determinabile dall'assemblea che rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, salvo e fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

9) Al Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai Consiglieri incaricati di particolari mansioni competono, oltre al rimborso delle spese, anche emolumenti e compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.2389 del codice civile.

Articolo -21- COLLEGIO SINDACALE

1) L'Assemblea provvede, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, nonché alla designazione del Presidente del Consiglio Sindacale.

2) I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



3) Almeno due membri effettivi, tra cui il Presidente e un membro supplente sono di nomina pubblica ai sensi degli art. 2458 e 2460 del codice civile.

4) L'emolumento dei Sindaci è determinato dall'assemblea sulla base del minimo delle tariffe degli ordini professionali ai quali ciascun Sindaco è iscritto e vigenti al momento della nomina.

5) Ai membri del Collegio Sindacale spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo -22- RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio in ogni sede giurisdizionale, sia essa ordinaria che amministrativa, innanzi a giudici speciali ed alla Corte Costituzionale, la nomina dei difensori della Società medesima mediante conferimento delle relative procure speciali e generali alle IRI, spettano al Presidente e, nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile.

Articolo -23- ESERCIZIO SOCIALE

1) L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto di bilancio sociale.

Articolo -24- REVISIONE CONTABILE

1) La gestione della Società è soggetta a revisione contabile da parte di primaria Società di revisione, designata dall'assemblea a norma delle disposizioni di legge dettate per le società ammesse alle quotazioni di borsa, che esercita tutti i poteri previsti dalla legge in relazione alle dette società.

Articolo -25- UTILI

1) Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno ripartiti come segue:

> Il 5% a fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;


> La rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'assemblea, con maggioranza dei due terzi del capitale sociale, non deliberi specifici prelevamenti in favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni, oppure l'assegnazione degli stessi, in tutto o in parte, agli esercizi successivi.

2) Gli eventuali dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro estigibilità si prescrivono a favore del fondo di riserva della società.

Articolo -26- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) Qualora si manifestassero le cause di scioglimento previste dall'art. 2448 del c.c., gli Amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea per le deliberazioni relative allo scioglimento della società.

2) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi e, altresì, stabilendo le modalità della liquidazione.



1) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi in materia di società.

Articolo -28- NORME DI RINVIO

- 4) Il procedimento arbitrale è disciplinato dal vigente codice di procedura civile.
- 3) In caso di disaccordo sul nominativo del Presidente, provvederà il Presidente del Tribunale di Avellino.
- 2) Gli arbitri non potranno essere scelti tra i soci né tra coloro che ricoprono cariche societarie.
- 1) Per tutte le controversie aventi ad oggetto il rapporto tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori e/o liquidatori, sorte in dipendenza del presente Statuto, ed in genere del contratto societario, sarà competente un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, designati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, indicato di comune accordo tra le parti medesime.

Articolo -27- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

